



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA  
SEZIONE LAVORO

Ser. Nr.

112/2014  
09/04/2014  
08/04/2014  
1296/2010  
9334/2014

in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.  
MARIA RITA SERRI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la  
seguinte:

**SENTENZA**

Nella causa di lavoro iscritta al n. 1296 del Ruolo Generale  
dell'anno 2010 promossa con ricorso depositato in data 22 ottobre  
2010 da

R. ~~XXXXXXXXXX~~ DOTT. ~~XXXXXXXXXX~~

elettivamente domiciliato a Reggio Emilia, ~~XXXXXXXXXX~~  
presso e nello studio dell' avv. ~~XXXXXXXXXX~~ che lo rappresenta e  
difende come da procura in calce al ricorso introduttivo

RICORRENTE

**Contro**

AGENZIA DELLE ENTRATE

in persona del Direttore Regionale pro tempore elettivamente  
domiciliata a Reggio Emilia, via ~~XXXXXXXXXX~~ 2 e rappresentata e  
difesa ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott. ~~XXXXXXXXXX~~ dal dott.

~~XXXXXXXXXX~~ dalla dott. ~~XXXXXXXXXX~~ o funzionari in



servizio presso la direzione Regionale dell'Emilia Romagna

RESISTENTE

In punto a : demansionamento

**CONCLUSIONI:**

Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 4 aprile 2014

Il procuratore di parte resistente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 4 aprile 2014

**MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato in data 22 ottobre 2010 regolarmente notificato P~~...~~A~~...~~ conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro, l'Agenzia delle Entrate affinché fosse accertato che l'Agenzia delle Entrate aveva operato un illegittimo mutamento di mansioni in danno dello stesso a partire dal 1 giugno 2006.

Chiedeva conseguentemente che la convenuta fosse condannata a reintegrarlo nelle mansioni precedentemente svolte di controllo sostanziale registro, coordinamento e direzione proprie della Terza Area Funzionale fascia 4 di cui all'allegato A del CCNL applicato ovvero in mansioni ad essa equivalenti che presentino le stesse caratteristiche di coordinamento e direzione di altro personale nonché di autonomia decisionale proprie della sua mansione di



provenienza.

Domandava, inoltre, che fosse accertato che l'illegittimo demansionamento aveva causato allo stesso un danno patrimoniale conseguente alla lesione della sua professionalità e conseguentemente che fosse condannata la convenuta a risarcirgli il danno alla professionalità da lui subito in conseguenza dell'illegittimo demansionamento nella misura del 30% delle retribuzioni maturate dalla data del demansionamento all'effettiva reintegra nelle mansioni precedentemente svolte o in altre equivalenti oltre interessi e rivalutazione dal 1 giugno 2006 al saldo.

Chiedeva, inoltre, che fosse accertato che l'illegittimo demansionamento aveva causato allo stesso un danno esistenziale, all'integrità fisica, biologico e morale e conseguentemente che venisse condannata la convenuta a corrispondergli la complessiva somma di euro 192.678,00 a tale titolo.

Domandava, poi, che venisse accertato che l'illegittimo demansionamento gli aveva causato un danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica e che conseguentemente l'Agenzia delle Entrate fosse condannata a corrispondergli la complessiva somma di euro 28.113,00.

Chiedeva, inoltre, che venisse accertato che l'illegittimo demansionamento aveva causato allo stesso un danno all'immagine e alla vita di relazione e che conseguentemente la convenuta fosse



condannata a risarcirgli tale danno.

Domandava, anche, che fosse dichiarata l'inefficacia e la nullità del trasferimento disposto con nota prot. 2006/677 del 5/12/2006 e che conseguentemente a conferma sul punto dell'ordinanza resa in data 07/12/2007 la convenuta venisse condannata a mantenere il ricorrente presso l'Ufficio di Guastalla dell'Agenzia delle Entrate.

Chiedeva, infine, che fosse accertato che l'illegittimo trasferimento aveva causato allo stesso un danno esistenziale, all'integrità fisica, biologico e morale nonché un danno da perdita della capacità lavorativa specifica e che conseguentemente fosse condannata la convenuta a risarcirgli i danni.

Esponeva dettagliatamente le proprie ragioni.

Si costituiva con memoria depositata in data 7 febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso per motivi che esponeva dettagliatamente.

La causa veniva istruita con consulenza medica d'ufficio, con l'escussione di testi e con la produzione di documenti.

All'udienza odierna la causa veniva decisa ex art. 429 c.p.c. dando lettura della sentenza.

Ai fini della decisione della presente controversia è necessario, innanzitutto, puntualizzare il concetto di equivalenza di mansioni nel pubblico impiego.

A questo proposito si osserva che come affermato dalla giurisprudenza costante della Suprema Corte ( Cass. lav n.



11405/2010) "In tema di pubblico impiego privatizzato, l'art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che sancisce il diritto alla adibizione alle mansioni per le quali il dipendente è stato assunto o ad altre equivalenti, ha recepito - attese le perduranti peculiarità relative alla natura pubblica del datore di lavoro, tuttora condizionato, nell'organizzazione del lavoro, da vincoli strutturali di conformazione al pubblico interesse e di compatibilità finanziaria delle risorse - un concetto di equivalenza "formale", ancorato alle previsioni della contrattazione collettiva (indipendentemente dalla professionalità acquisita) e non sindacabile dal giudice, con la conseguenza che condizione necessaria e sufficiente affinché le mansioni possano essere considerate equivalenti è la mera previsione in tal senso da parte della contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalità acquisita."

La Suprema Corte ha, altresì, precisato che "Ove, tuttavia, vi sia stato, con la destinazione ad altre mansioni, il sostanziale svuotamento dell'attività lavorativa, la vicenda esula dall'ambito delle problematiche sull'equivalenza delle mansioni, configurandosi la diversa ipotesi della sottrazione pressoché integrale delle funzioni da svolgere, vietata anche nell'ambito del pubblico impiego".

Si osserva, poi, che non può costituire demansionamento il mancato rinnovo del conferimento di capo area trattandosi di incarico di natura temporanea.

L'art. 17 del CCNL integrativo intitolato "posizioni organizzative e



professionali”, infatti, prevede che “Nell’ambito della terza area è istituita, quale figura di elevata responsabilità organizzativa e professionale, la posizione di capo area non dirigenziale negli uffici locali, nel limite del 2% della dotazione organica complessiva della terza area.”

L’art.19 “Conferimento e revoca degli incarichi”, poi, precisa che “  
1. Le posizioni organizzative e professionali e quelle di cui all’art. 18 sono conferite tramite procedura di interpello, valutando le caratteristiche tecnico professionali e i tratti attitudinali dei candidati in relazione al tipo di incarico da attribuire. Nell’ambito della procedura di valutazione delle candidature, e previo confronto con i soggetti di cui all’art. 9, comma 2, del CCNL, potrà essere prevista in via sperimentale, garantendone la segretezza, la rilevazione delle preferenze espresse nei confronti dei candidati da parte dei colleghi in servizio nell’ufficio.

**2. L’incarico è conferito per la durata minima di un anno e massima di due**, con le seguenti modalità:

a. per la posizione di capo area non dirigenziale, con atto emanato dal direttore regionale o provinciale;...”

Applicando i suddetti principi al caso di specie si ricava che al fine di stabilire se vi sia stato il dedotto demansionamento occorre verificare se le mansioni attribuite al ricorrente a partire dal 1 giugno 2006 e cioè dopo che a seguito di interpello l’incarico di capo area servizi è stato attribuito ad altro funzionario rientrino



nella terza area F4 a cui lo stesso appartiene, mentre non si deve fare riferimento alle mansioni precedentemente svolte dallo stesso, né tantomeno alla mancata attribuzione di posizione organizzativa.

Occorre, quindi, verificare se sia fondata la domanda di accertamento del demansionamento e di conseguente attribuzione allo stesso di mansioni corrispondenti a quelle della terza Area Funzionale fascia 4.

In particolare nel CCNL integrativo si legge: "TERZA AREA FUNZIONALE PROFILO PROFESSIONALE: FUNZIONARIO

Nel quadro di indirizzi generali, svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attività rilevanti nelle unità di livello non dirigenziale cui è preposto ovvero svolge funzioni complesse per il loro elevato contenuto specialistico, dando il proprio apporto alla soluzione di questioni di carattere inedito o alla delucidazione di tematiche comunque impegnative per le conoscenze e le capacità necessarie per la focalizzazione selettiva e l'inquadramento concettuale dei problemi, la ricostruzione logica dei fatti, l'elaborazione argomentativa nell'interpretazione delle norme e nell'applicazione pratica delle direttive dell'Agenzia. In particolare, a titolo esemplificativo, può dirigere o coordinare unità organiche anche di rilevanza esterna, la cui responsabilità non è riservata a dirigenti, garantendo il raggiungimento dei risultati assegnati come obiettivo alle unità dirette; può svolgere attività ispettive, di valutazione, di verifica, di controllo, di programmazione e di



revisione; può essere adibito a relazioni esterne dirette con il pubblico di tipo complesso e a relazioni organizzative interne anch'esse di tipo complesso; può effettuare studi e ricerche; può collaborare ad attività specialistiche, in considerazione dell'elevato livello professionale posseduto. Può assumere temporaneamente funzioni dirigenziali in sostituzione o in assenza del dirigente titolare."

Orbene il ricorrente lamenta di essere stato adibito a partire dal 1 giugno 2006 ad oggi in via esclusiva al controllo formale degli atti ex art. 36 ter d.lgs n. 600/1973 ed agli studi di settore che afferma essere propri della qualifica di assistente tributario di Area II, mentre parte resistente deduce di averlo adibito alle mansioni proprie della sua area.

Dalla documentazione in atti risulta, innanzitutto, che il ricorrente con provvedimento del 25 maggio 2006 non è stato assegnato solo all'attività di controllo formale, ma anche all'attività esterna relativa agli accessi.

Si legge, infatti, nel provvedimento del 25 maggio 2006 prot n. 5120 "Assegno a decorrere dal 1 giugno 2006 il dr. A. R. all'area controllo. Nell'immediato, considerato lo stato di avanzamento del budget di produzione, il dr. R. svolgerà attività di controllo formale ex art. 36 ter del DPR 600/73 ed attività esterna relativa agli accessi" (cfr. doc. n. 34 di parte ricorrente).

Orbene l'attività di controllo formale è attività propria della



seconda area ed in particolare dell'assistente al controllo e ciò del resto emerge dalla stessa scheda di rilevazione delle attività ( cfr. doc.49 di parte ricorrente).

Ciò ovviamente non significa che ai dipendenti di terza area non possa essere assegnata anche questa mansione e, del resto, i testi (cfr. ~~.....~~ concordemente hanno riferito che anche gli altri funzionari di terza area la svolgevano, ma occorre che la percentuale di tale attività non sia prevalente rispetto alle altre e rimanga limitata.

Occorre, quindi, verificare di fatto quale sia stata l'attività svolta dal ricorrente dopo il 1 giugno 2006.

A questo proposito si osserva, innanzitutto, che non può venire in considerazione il periodo dal 1 giugno 2006 al 26 ottobre 2006 in quanto nello stesso il ricorrente è stato assente dal lavoro quasi ininterrottamente per malattia ( cfr. scheda riepilogativa assenze).

Per il periodo dal 27 ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 come risulta dalla deposizione dei testi ~~.....~~ il ricorrente ha svolto solo controllo formale.

Ne consegue, quindi, che per tale periodo risulta accertato il dedotto demansionamento, né in contrario rileva che si sia trattato di un periodo breve anche perché non risultano adeguatamente provati da parte resistente gli eventuali motivi contingenti di tale adibizione in via esclusiva al controllo formale.

Per quanto attiene all'anno 2007 si osserva quanto segue.



Come risulta dalle schede di valutazione personale dell'anno 2007 firmate dallo stesso ricorrente ( cfr. doc. 18 di parte resistente), a gennaio e aprile lo stesso ha svolto prevalentemente attività di controllo sostanziale, a febbraio e marzo esclusivamente attività di controllo sostanziale, da maggio ad agosto esclusivamente attività di controllo formale e da settembre a dicembre esclusivamente attività di controllo sostanziale, verifiche medie dimensioni e formazione.

Si reputa che l'adibizione del ricorrente in via esclusiva da maggio ad agosto 2007 all'attività di controllo formale costituisca demansionamento ed in contrario non rileva che nel complesso dell'anno l'attività di controllo sostanziale sia stata prevalente per i motivi di cui infra.

Si rileva, infatti, che nella nota della dott.  del 26 aprile 2007 si legge "In data 18 aprile u.s. Le è stato assegnato un carico di lavoro concernente il controllo formale ex art. 36 ter DPR n. 600/1973 per l'esattezza n.146 posizioni."

Pertanto al fine di non generare dispersione delle attività La invito a svolgere da ora il controllo assegnato per poi passare alle ulteriori attività che Le verranno formalmente attribuite: attività di verifica e/o controllo mirato, accessi etc.

L'attività di controllo formale dovrà essere eseguita senza interruzioni e solo nei momenti in cui non sarà possibile garantire la continuità nella lavorazione ( es. documenti da ricevere, etc.) il



funzionario svolgerà il programma dei controlli sostanziali, ancora non ultimato. Il Capo Area controllerà che le attività risultino impostate nel miglior modo per assicurare speditezza nel loro svolgimento.

Comunico inoltre che il Budget di produzione stabilisce il tempo di lavorazione unitario medio in minuti 0,45 per dichiarazione, quindi La informo che le ore di lavoro teoriche da destinarsi al controllo formale ex art. 36D.P.R.600/73 sono 110.

Rappresento anche che per l'eventuale ritardo da parte sua nelle lavorazioni determinerebbe una situazione di difficoltà nell'assegnazione delle ulteriori attività da svolgere, per le rigidità del budget di produzione."

Orbene considerato il tenore di detta nota che dispone l'adibizione del ricorrente in via esclusiva al controllo formale da "effettuarsi senza interruzioni" deve ritenersi che nel periodo di cui sopra lo stesso sia stato demansionato non rilevando la successiva "compensazione" effettuata peraltro con ogni probabilità anche in considerazione della nota inviata dalla CGIL in data 14 maggio 2007.

Si ritiene, invece, che a partire dal 2008 il ricorrente abbia svolto le mansioni dell'area di appartenenza in quanto come si evince dalla scheda di rilevazione personale dell'anno 2008 da lui sottoscritta lo stesso a partire da gennaio 2008 ha svolto in maniera prevalente attività di controllo sostanziale.



Ciò risulta anche dalla deposizione del teste ~~\_\_\_\_\_~~ che ha lavorato presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Guastalla fino a maggio 2009 e che ha riferito che : "Posso soltanto dire che dal momento che io ero Capo Area controllo feci in modo che a Rolli venissero date le stesse attività che svolgevano gli altri; partecipava agli accessi esterni come gli altri e faceva controllo sostanziale. Ciò che ho riferito è relativo al periodo da febbraio 2008 cioè quando ho avuto l'incarico di Capo Area" ed ha altresì precisato che : "Capita anche in altri Uffici che persone della medesima area funzionale, ma con livello superiore si trovino in posizione subordinata rispetto ai colleghi di livello inferiore che hanno avuto incarico di responsabilità . Ad esempio a Reggio sono capo team e ho sotto di me colleghi di qualifica superiore" .

Sulla base della documentazione prodotta da parte resistente ( doc. n.22 e 23) ed in mancanza di elementi probatori contrari si deve escludere che il ricorrente sia stato demansionato anche nel periodo successivo a maggio 2009 e fino alla data di deposito del ricorso.

Ne consegue, quindi, che si ritiene provato il demansionamento solo nei periodi di cui si è detto sopra fermo restando che parte resistente è tenuta ad assegnare al ricorrente le mansioni proprie del suo inquadramento e che il controllo formale gli può essere assegnato solo in maniera limitata.

Si ribadisce, poi, che la mancata attribuzione della posizione organizzativa di capo area e l'attribuzione dell'incarico di capo



team non costituiscono demansionamento, ma è ovvio che la relativa attribuzione deve avvenire in conformità del CCNL.

Occorre, quindi, verificare se sussistano i danni lamentati dal ricorrente in relazione all'accertato demansionamento.

Come noto il danno da dequalificazione professionale può avere sia una valenza patrimoniale consistendo nel pregiudizio derivante dall'impovertimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità e/o nel pregiudizio subito per perdita di chance ossia di ulteriori possibilità di guadagno ( Cass.lav n. 4652/2009) che non patrimoniale come lesione della dignità lavorativa ( Cass. lav n. 20980/2009, n.26972/2008).

Si tratta, peraltro, di un danno che non è in re ipsa, ma che deve essere provato facendo anche ricorso a presunzioni.

In particolare a tale proposito la Suprema Corte ( Cass.S.U. n.6572/2006) ha statuito che "In tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva - non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale - non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo; mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno



esistenziale - da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno - va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti l'avvenuta lesione dell'interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) - il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico - si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove." e ( Cass. lav. n. 4652/2009) "In caso di accertato demansionamento professionale del lavoratore in violazione dell'art. 2103 cod. civ., il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se



adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno, avente natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore, determinandone anche l'entità in via equitativa, con processo logico - giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto." e ( Cass.lav n.. 20980/2009) In caso di accertato demansionamento professionale, la liquidazione del danno alla professionalità del lavoratore non può prescindere dalla prova del danno e del relativo nesso causale con l'asserito demansionamento, ferma la necessità di evitare, trattandosi di danno non patrimoniale, ogni duplicazione con altre voci di danno non patrimoniale accomunate dalla medesima fonte causale."

Ora nel caso di specie detto danno, tenuto conto anche della durata limitata del demansionamento, non risulta provato nella sua componente patrimoniale.

Sulla base di elementi presuntivi si deve, invece, ritenere provato il danno non patrimoniale, che parte ricorrente richiede come danno esistenziale, all'immagine e alla vita di relazione, derivante dalla lesione della dignità lavorativa, considerata la modalità del demansionamento particolarmente incisiva, come emerge dalle deposizioni testimoniali e dai documenti in atti, e la tipologia di



attività precedentemente svolta.

Occorre, quindi, procedere alla liquidazione in via equitativa del suddetto danno.

Si ritiene che per la sua liquidazione si debba tenere conto della retribuzione netta percepita, parametro utilizzato ai fini del danno da dequalificazione dalla maggioranza della giurisprudenza di merito, della limitata durata di cui si è detto sopra e delle modalità del demansionamento.

Tanto premesso si ritiene di liquidare detto danno all'attualità nella somma pari ad euro 4500,00.

Parte ricorrente ha, altresì, richiesto la liquidazione del danno biologico e del relativo danno non patrimoniale derivante dal demansionamento.

Orbene dalla consulenza tecnica d'ufficio è risultato che " Sussiste la malattia lamentata dal ricorrente in ricorso assimilabile ad un disturbo dell'adattamento cronico di grado lieve - moderato; è altamente probabile che, in assenza di altri fattori determinanti, i disturbi attuali siano almeno stati concausati significativamente dal presunto conflitto lavorativo o comunque alle condizioni di lavoro allegare al ricorso".

Il ctu ha, quindi, quantificato il danno biologico nella misura del 7-8%, ha riconosciuto l'indennità temporanea a partire dal 1 giugno 2006 a inizio ottobre 2006 e a gennaio 2007 nella misura del 50% e ha asserito che " per il restante periodo di astensione dal lavoro se



adeguatamente documentato può essere valutato al 25%”.

Come si evince chiaramente dalla lettura della consulenza tecnica d'ufficio il danno biologico è concausato dalla personalità del ricorrente ( cfr. pag. n. 13 della consulenza ) e dalle condizioni di lavoro anteriori alla data del 1 giugno 2006 (data indicata nelle conclusioni del ricorso come data iniziale del demansionamento) considerata la decorrenza della riscontrata inabilità temporanea proprio dal 1 giugno 2006.

Ne consegue, quindi, che la percentuale di danno biologico ascrivibile all'accertato demansionamento può essere ragionevolmente quantificata nella misura di un quarto e, quindi, il relativo danno non patrimoniale tenuto conto delle tabelle di Milano che prevedono una liquidazione unitaria dello stesso nella sua componente di danno biologico e morale va quantificato tenuto conto dell'età del ricorrente all'epoca ( 47 anni) con valutazione all'attualità nella somma di euro 3284,88.

Nessuna somma va invece riconosciuta a titolo di danno da inabilità temporanea in quanto il periodo dal 1 giugno 2006 a ottobre 2006 è anteriore all'accertato demansionamento, a gennaio 2007 non risultano assenze del lavoratore mentre il ctu pone il riconoscimento di detta inabilità in correlazione alla documentazione di tale assenza e la quantificazione da parte del ctu di un'inabilità temporanea pari al 25% per “ il restante periodo di astensione dal lavoro se adeguatamente documentato” è troppo generica e apodittica e come



tale non condivisibile.

Non risulta, poi, dovuto il risarcimento del danno patrimoniale per perdita della capacità lavorativa specifica in quanto la consulenza tecnica d'ufficio ha concluso che i postumi permanenti accertati non comportano una significativa diminuzione della capacità produttiva del ricorrente.

Si rileva, poi, che la domanda di risarcimento del danno da mobbing proposta da parte ricorrente per la prima volta in sede di note conclusive è tardiva e come tale inammissibile.

Come è noto, infatti, il mobbing è diverso dal demansionamento e ciò tanto più nel caso in cui si deduca che il mobbing è stato effettuato dal superiore gerarchico, ipotesi in cui la responsabilità del datore di lavoro viene in considerazione ex art. 2087 c.c. solo nel caso di sua colpevole inerzia.

Tra l'altro le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo si riferiscono al periodo dal 1 giugno 2006 e non anche al periodo precedente ed anche questo induce a ritenere che si tratti di domanda nuova tardivamente proposta.

Deve, poi, dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di accertamento della nullità del trasferimento del ricorrente in quanto parte resistente ha dichiarato di essersi adeguata al provvedimento reso nel relativo provvedimento ex art. 700 c.p.c. e di non aver più alcun interesse a disporre il trasferimento del ricorrente ( cfr. memoria depositata in data 13



dicembre 2013).

Va infine rigettata la domanda di risarcimento dei danni derivanti dal trasferimento per l'assorbente motivo che i danni enunciati in maniera del tutto generica non risultano provati neppure presuntivamente se solo si considera che di fatto detto trasferimento non è neppure stato attuato.

Da quanto sopra esposto deriva che parte resistente è tenuta a corrispondere a parte ricorrente complessivamente la somma di euro 7.784,88.

Sulla somma sopra riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale sulla base della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n.1712/95, compete anche l'equivalente del mancato godimento del bene danneggiato, ovvero del suo controvalore in denaro, quale mancato guadagno o lucro cessante ai sensi dell'art.1223 c.c., richiamato dall'art.2056 c.c.; si tratta del danno provocato dal ritardato pagamento del risarcimento, la cui prova può essere data e riconosciuta dal giudice, secondo le citate Sezioni Unite e la seguente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ n. 10825/2007), mediante criteri presuntivi ed equitativi. Di conseguenza vanno riconosciuti gli interessi legali maturati sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno.

Peraltro, tali interessi legali non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla complessiva somma liquidata a titolo di danno e già rivalutata (come era prassi prima della citata sentenza delle



Sezioni Unite), bensì devono essere calcolati periodicamente, con decorrenza dalla data del fatto, sulla somma capitale come progressivamente rivalutata; infatti, tale metodica evita l'ingiustificato arricchimento che, altrimenti, si determinerebbe attraverso una sorta di rivalutazione del danno da ritardo.

Pertanto gli interessi legali devono essere calcolati sulla somma sopra liquidata con valutazione all'attualità a titolo di danno devalutata e progressivamente rivalutata secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (Cass. S.U. 1712/1995).

Sulla complessiva somma liquidata in moneta attuale e comprensiva del danno per lucro cessante come sopra calcolato, gli interessi sono, poi, dovuti nella misura legale ai sensi dell'art.1282 c.c. , in quanto convertitesì in debito di valuta, dalla data della sentenza fino al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Stante la soccombenza le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste a carico di parte resistente.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sulla causa



n.1296/2010 R.G., così provvede :

- 1) Accerta l'avvenuto demansionamento di ~~R. A.~~ limitatamente al periodo di tempo specificato in motivazione e per l'effetto condanna l'Agenzia delle Entrate in persona del direttore pro tempore a corrispondere a ~~R. A.~~ a titolo di risarcimento del danno la somma di euro 7.784,88 oltre interessi come specificati in motivazione
- 2) Dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di accertamento della nullità del trasferimento
- 3) Rigetta le altre domande
- 4) Condanna l'Agenzia delle Entrate in persona del direttore pro tempore a rifondere a ~~R. A.~~ le spese processuali che liquida nella somma di euro 3000,00 oltre a iva e cpa come per legge
- 5) Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico dell'Agenzia delle Entrate

Reggio Emilia, 4 aprile 2014

Il Giudice

Maria Rita Serri

